

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2021, n. 1754

Decreto 25 marzo 1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e l'Università Politecnica delle Marche

L'Assessore all'Agricoltura, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, riferisce quanto segue:

La legge del 24 giugno 1997, n. 196 reca le disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Con Decreto 25 marzo 1998, n. 142 il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ha emanato il Regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, definendo le modalità di attivazione e di esecuzione dei tirocini formativi.

L'articolo 1 del suddetto Regolamento prevede che i rapporti che intrattengono i datori di lavoro, privati e pubblici, con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro, e che i datori di lavoro, di aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare i tirocinanti, in relazione dell'attività dell'azienda, nel limite massimo del dieci per cento dei dipendenti.

L'articolo 2 del medesimo Regolamento, riguardante le modalità di attivazione, prevede la possibilità di promuovere tirocini formativi e di orientamento anche da parte di Università e Istituti di istruzione universitaria statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici.

L'articolo 3, riguardante le garanzie assicurative, al punto 1 prevede che i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

L'articolo 4, riguardante il tutorato e le modalità esecutive, al punto 1 prevede che i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività, mentre i soggetti ospitanti indicano il responsabile aziendale per l'inserimento e il tutoraggio dei tirocinanti ospitati.

Lo stesso articolo 4 al punto 2 prevede che i tirocini debbano essere attivati sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati e che alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio.

L'articolo 5, del medesimo Regolamento, prevede che i soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali.

L'articolo 7, inerente la durata di tirocini formativi e di orientamento, prevede per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, una durata massima non superiore a dodici mesi.

Il Decreto legislativo n. 276 del 10/09/2003 definisce le norme di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro.

L'articolo 6 del Decreto, di cui al punto precedente, prevede un regime particolare di autorizzazione alla attività di intermediazione alle Università abilitate altresì alla promozione sia di tirocini formativi e di orientamento sia di inserimento/reinserimento al lavoro in quanto rientranti nell'orientamento professionale.

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Università Politecnica delle Marche, con nota prot. n. 10830 del 5/10/2021 chiede l'attivazione di una convenzione con il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale per lo svolgimento dell'attività di tirocinio di formazione ed orientamento degli studenti afferenti al medesimo Dipartimento universitario.

Per le finalità sopra descritte, **si propone** di:

- prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e l'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A), finalizzata all'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 4, V c., D.M. n. 142 del 25/3/1998.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L' Assessore all'Agricoltura relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art.4 comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e l'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A), finalizzata all'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 4, V c., D.M. n. 142 del 25/3/1998;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione della convenzione in oggetto;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore

P.O. Servizi Agroambientali

dott.ssa Anna Maria Cilardi

Il Dirigente del Servizio

Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità

dott.ssa Rossella Titano

Il Dirigente della Sezione

Competitività delle filiere agroalimentari

dott. Luigi Trotta

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.

Il Direttore del Dipartimento

Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore

dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e l'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A), finalizzata all'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 4, V c., D.M. n. 142 del 25/3/1998;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione della convenzione in oggetto;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO


IL PRESIDENTE

MICHELE EMILIANO

Il presente allegato è composto da n. 5 fogli.

Il Dirigente di Sezione

Dott. Luigi Trotta



ALLEGATO A

**SCHEMA
CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

Tra

L'Università Politecnica delle Marche (soggetto promotore) con sede in Ancona, piazza Roma 22, codice fiscale n. 00382520427, di seguito denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Nunzio Isidoro, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Dipartimento sito in Ancona, Via Brecce Bianche – Monte Dago, autorizzato alla stipula del presente atto con decreto rettorale n. 598 del 11/06/2018

e

la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale, con sede legale in Lungomare N. Sauro 33 7012 Bari, di seguito soggetto ospitante, codice fiscale n. 80017210727 rappresentata dal dott. Luigi Trotta, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale, autorizzato alla stipula del presente atto con DGR n. _____ del _____

Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9;
- il DM 509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98;

Si conviene quanto segue

Art. 1 - Soggetti

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 5 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, nei limiti previsti

dall'art. 1, comma 3, del DM 142/1998 attuativo della legge 196/1997.

Art. 2 – Modalità di svolgimento e Progetto formativo e di orientamento

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del dirigente responsabile;
 - obiettivi e modalità' di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza negli uffici,
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
 - la formazione in materia di salute e sicurezza, nei luoghi di lavoro.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 5.

Art. 3 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante dovrà impegnarsi ad adempiere i seguenti obblighi:

1. Rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità;

2. Redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi, su modello predisposto dal soggetto proponente;
3. Segnalare all'Università qualsiasi variazione nella durata del tirocinio indicata nel progetto formativo e di orientamento: interruzione anticipata o proroga. Quest'ultima deve essere richiesta entro i 20 giorni antecedenti il termine indicato per la fine del progetto;
4. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
5. Garantire a ciascun tirocinante una adeguata informazione e formazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e sulle misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 36 (informazione ai lavoratori) e 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs. n. 81/2008;
6. Garantire a ciascun tirocinante la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), laddove previsti. A tal fine, il competente dirigente della struttura ospitante trasmetterà al Servizio Datore di lavoro della Regione Puglia l'elenco dei tirocinanti, indicando gli uffici in cui si svolgerà il tirocinio.

Art. 6 – Sicurezza e prevenzione

1. Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008 (e successive modifiche e integrazioni) gravano sul Soggetto ospitante per quanto riguarda il/i tirocinante/i.
2. All'inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività.
3. Il personale coinvolto del Soggetto promotore (tirocinante compreso) è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
4. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante che provvederà preventivamente a garantirne la conoscenza.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Le parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati GDPR) e, a tal fine, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che i trattamenti di dati personali raccolti e/o ottenuti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l'adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università.

L'Amministrazione regionale informa che Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia – Lungomare N. Sauro, 33 – Bari CF n. 80017210727, il Responsabile del trattamento, con riferimento al presente Atto, è il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, mentre il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dott.ssa Rossella Caccavo – rpd@regione.puglia.it.

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali è il Direttore pro tempore, Prof. Nunzio Isidoro - didattica.agraria@univpm.it.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato, previsti dal regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8 - Durata

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e rinnovabile per uguale periodo previo accordo scritto fra le parti, anche tramite scambio di corrispondenza. La parte che intende recedere deve darne comunicazione, mediante posta certificata con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso dovrà essere garantito lo svolgimento dei tirocini avviati prima della data di efficacia del recesso, per l'intera durata degli stessi come definita dai singoli progetti formativi.

Art. 9 - Responsabilità

Dalla presente Convenzione non conseguirà alcun onere finanziario a carico delle Parti, con l'esclusione dei danni cagionati con dolo o con colpa grave, in conseguenza della presente Convenzione.

Art. 10 - Controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto.

Ogni e qualsivoglia controversia tra le parti in connessione alla Convenzione, che non possa essere risolta attraverso amichevoli negoziazioni, dovrà essere risolta a mezzo di arbitrato rituale secondo diritto da un arbitro unico. Luogo dell'arbitrato e di tutte le udienze sarà quello di Bari.

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 11 - Prevenzione della corruzione

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure

idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

Art. 12 - Registrazione e spese

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 primo comma DPR 131/1986 ed art. 4, Tariffa parte seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico del proponente.

(data) _____	
(Firma per il soggetto promotore) _____	(Firma per il soggetto ospitante) _____